

Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 25/2024

IL COMANDANTE

10

Vista l'istanza presentata dal D.L. Ing. Vella Andrea, inerente i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sul versante a valle dell'abitato in località Rusoli di questo comune, acclarata al protocollo generale dell'Ente al numero 13743 del 14.06.2024, con la quale viene richiesto l'emissione di una ordinanza di chiusura al transito veicolare della strada ex provinciale Campagnano, nel tratto compreso tra via Milano e via Volpicchi ricadente in località Fontana La Pietra;

Che tale provvedimento si rende necessario per consentire alla ditta "DRE S.R.L. DI D.GRADILONE", on sede in via Montegrappa n.66 - Cosenza, in qualità di impresa esecutrice dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico sul versante a valle dell'abitato ubicato in località Rusoli", al fine di garantire che i suddetti lavori vengano eseguiti in sicurezza;

Che per il tratto stradale in corrispondenza dei lavori, compreso tra via Milano e via Volpicchi ricadente in località Fontana La Pietra, viene richiesto la chiusura della carreggiata al transito veicolare;

Visto il programma dei lavori che prevede la realizzazione degli interventi a far data dal 19/06/2024 e fino al termine degli stessi;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che il tratto interessato dall'intervento insiste:

- sul tratto compreso tra via Milano e via Volpicchi ricadente in località Fontana La Pietra, il quale sarà interdetto al traffico veicolare;

Che pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea per il tratto stradale in corrispondenza dell'intervento;

CHIUSURA AL TRASNSITO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA CARREGGIATA, COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA VOLPICCHI;

INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE IN SEQUENZA DI AVVICINAMENTO AL CANTIERE E DI INDICAZIONI DEI PERCORSI ALTERNATIVI, COME DA I LAYOUT ALLEGATI ALL'ISTANZA PRESENTATA, IN CONFORMITA' AL CODICE DELLA STRADA;

Ritenuto necessario assumere provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visto l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 3, comma 4 della In n. 241/90;

Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

Visto il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

ORDINA

di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea sul tratto stradale compreso tra VIA MILANO E VIA VOLPICCHI, IN LOCALITA' FONTANA LA PIETRA, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 del giorno 19.06.2024 e fino al termine dei lavori;

- CHIUSURA AL TRASNSITO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA CARREGGIATA, COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA VOLPICCHI;



INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE IN SEQUENZA DI AVVICINAMENTO AL CANTIERE E DI INDICAZIONI DEI PERCORSI ALTERNATIVI, COME DA I LAYOUT ALLEGATI ALL'ISTANZA PRESENTATA, IN CONFORMITA' AL CODICE DELLA STRADA;

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente.

DISPONE

- a) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS).
- b) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere. Al termine del cantiere l'Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente, verticale e/o orizzontale, eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori;
- c) Che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati;

COMUNICA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Comandante Antonio Plastina

Castrolibero 14.06.2024